



## DELSA

Corso A. Bettini, 56 - Rovereto 38068  
Via Conca D'oro, 27 – sede di Corigliano-Rossano CS  
Tel. 0464 1871429 – Mob. 3888255730  
C.F. 96098150228

Sito internet: [www.delsa.org](http://www.delsa.org)

[segreteria@delsa.org](mailto:segreteria@delsa.org) ; [amministrazione@delsa.org](mailto:amministrazione@delsa.org) ; [delsa@mypec.eu](mailto:delsa@mypec.eu)

[https://www.facebook.com/DELSASindacatoautonomo/?view\\_public\\_for=811475742248877](https://www.facebook.com/DELSASindacatoautonomo/?view_public_for=811475742248877)

## COMUNICAZIONE CONSULENZA DELSA PER I DOCENTI TRENTINI

In questi giorni numerosi docenti, iscritti e non iscritti, si stanno rivolgendo a DELSA per richiedere chiarimenti in merito alle modalità di approvazione del Piano annuale delle attività nell'ambito dei Collegi dei docenti che si svolgono, nelle scuole trentine, in prossimità dell'avvio dell'anno scolastico. In particolare, le richieste riguardano la corretta collocazione e l'eventuale votazione delle ore destinate alla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Al fine di fornire un quadro chiaro e uno strumento operativo utile a orientarsi durante le deliberazioni collegiali, DELSA ha predisposto la presente nota di approfondimento, nella quale sono sintetizzati i principali riferimenti contrattuali e normativi applicabili.

### Struttura del Piano Annuale delle Attività nel CCPL Trento Docenti

Il documento allegato [CCPL TRETNO DOCENTI.docx] articola così gli obblighi orari del personale docente:

**Blocco A — Attività di insegnamento** (art. 25 bis): 22 ore settimanali (scuola primaria) o 18 ore settimanali (scuola secondaria), distribuite in non meno di cinque giornate.

**Blocco B — Attività funzionali all'insegnamento** (art. 26, comma 4): monte ore unico **fino a 80 ore annue**, destinato a riunioni del Collegio dei docenti, consigli di classe, scrutini ed esami. Limite esplicito: le riunioni inerenti a queste attività sono convocabili con preavviso di almeno 5 giorni; l'eventuale saturazione del monte ore consente di compensare fino a 10 ore aggiuntive con risorse del FUIS.

**Blocco C — Potenziamento formativo** (art. 26, commi 6-7): **40 ore annue**, obbligatorie (art. 26, comma 12), ripartite in:

- **almeno 15 unità di lezione** per supplenze brevi (dei colleghi assenti);
- **almeno 10 ore** per formazione, aggiornamento e ricerca su tematiche individuate dal Collegio dei docenti;
- **il rimanente** (tipicamente 15 ore) per attività con gli alunni finalizzate al successo formativo, alla prevenzione dell'abbandono scolastico, all'orientamento e al potenziamento dell'integrazione.

La **parte "personalizzabile"** del Piano Annuale delle Attività è la quota distribuibile all'interno del Blocco C — segnatamente le ore residue dopo le 15 di supplenza e le 10 di formazione — e, entro i limiti del Blocco B, le priorità nelle riunioni collegiali. Il dirigente



## DELSA

Corso A. Bettini, 56 - Rovereto 38068  
Via Conca D'oro, 27 – sede di Corigliano-Rossano CS  
Tel. 0464 1871429 – Mob. 3888255730  
C.F. 96098150228

Sito internet: [www.delsa.org](http://www.delsa.org)

[segreteria@delsa.org](mailto:segreteria@delsa.org) ; [amministrazione@delsa.org](mailto:amministrazione@delsa.org) ; [delsa@mypec.eu](mailto:delsa@mypec.eu)

[https://www.facebook.com/DELSASindacatoautonomo/?view\\_public\\_for=811475742248877](https://www.facebook.com/DELSASindacatoautonomo/?view_public_for=811475742248877)

scolastico, a norma dell'art. 29 bis, comma 3, assegna per iscritto il piano di utilizzo di ciascun docente; il Collegio delibera il piano annuale (art. 29 bis, comma 2), che include anche la programmazione della formazione ex art. 72.

**La formazione inseribile nel Blocco C** (art. 26, comma 7, lett. b) è esclusivamente quella "su tematiche individuate dal Collegio dei docenti per supportare e qualificare il progetto d'istituto". La formazione di cui all'art. 72 è coerente con il "Progetto d'Istituto".

**Risposta al Quesito 2 — Le ore dei corsi obbligatori devono essere inserite nella parte personalizzabile?**

**No, e l'inserimento nella parte personalizzabile del Piano Annuale delle Attività è giuridicamente scorretto.** Ecco perché, fonte per fonte.

**Fondamento normativo primario.** L'art. 37, comma 2, D.Lgs. 81/2008 [art. 37, comma 2 D.Lgs. 81/2008] stabilisce che la formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza «deve avvenire... **durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori**». La disposizione pone un obbligo esclusivamente **a carico del datore di lavoro** (il dirigente scolastico, quale datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per le istituzioni scolastiche). La stessa regola si applica alla formazione per antincendio [art. 37, comma 9 D.Lgs. 81/2008 (antincendio e primo soccorso)] (art. 37, comma 9, che rinvia alle disposizioni sugli addetti alla gestione delle emergenze) e al primo soccorso [art. 45 D.Lgs. 81/2008 (primo soccorso)] (art. 45).

**La formazione in materia di sicurezza non è "inerente alla funzione docente".** L'art. 26, comma 1, del CCPL [CCPL TRETNO DOCENTI.docx] definisce l'attività funzionale all'insegnamento come «ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici». La formazione su sicurezza, privacy, antincendio e primo soccorso non è inerente alla *funzione docente in senso proprio*: è un obbligo di sicurezza trasversale che grava su qualsiasi lavoratore dipendente, pubblico o privato. Inserirla nel blocco C (potenziamento formativo, 40 ore annue) equivale a far gravare sul docente un costo orario che la legge pone invece sul datore di lavoro.

**Il recente orientamento della Cassazione conferma.** L'ord. n. 23084 del 2025 [Cass. IV Lav., ord. n. 23084/2025] ha affermato che «la formazione in tema di sicurezza costituisce un obbligo in capo a qualsiasi dipendente sia pubblico che privato», e che il rispetto dell'art. 37, comma 2, D.Lgs. 81/2008 implica soltanto che «l'offerta di formazione avvenga durante l'orario di lavoro e senza oneri economici per il lavoratore» — senza che ciò comporti il riconoscimento di ore aggiuntive retribuite ex contratto collettivo se l'impegno rientra comunque nell'orario ordinario di lavoro. Il punto rilevante è che la formazione *deve avvenire nell'orario di lavoro del datore*, non essere addossata al monte ore volontario o personalizzabile del docente.

L'ord. n. 12790/2024 [Cass. IV Lav., ord. n. 12790/2024] ha ulteriormente chiarito che «il tempo dedicato alla formazione deve intendersi come tempo di lavoro e, dunque, retribuito come tale», e che la formazione si svolge «durante l'orario di lavoro» come vincolo del datore, non come obbligo addizionale del lavoratore.

**L'Interpello ministeriale n. 1/2025** [Min. Lavoro, Interpello n. 1/2025 – formazione sicurezza docenti scuola] (Ministero del Lavoro, 18 settembre 2025), avente ad oggetto specificamente i «percorsi formativi in materia di sicurezza per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado», conferma che l'art. 37, comma 1, lett. b), D.Lgs. 81/2008 impone al *datore di lavoro* (non al docente) di assicurare la formazione adeguata al profilo di rischio; i contenuti e la durata dipendono dall'esito della valutazione dei rischi.

**Conclusione sul quesito 2:** Le ore dei corsi di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), antincendio [art. 37, comma 9 D.Lgs. 81/2008 (antincendio e primo soccorso)], primo soccorso [art. 45 D.Lgs. 81/2008 (primo soccorso)] e — per lo stesso principio — privacy/GDPR (che è parimenti un obbligo del titolare/responsabile del trattamento verso i propri dipendenti, non un impegno professionale del docente in senso stretto) **non devono essere inserite nella parte personalizzabile del Piano Annuale delle Attività**. Esse vanno organizzate dal dirigente scolastico come datore di lavoro, durante l'orario di servizio (comprensivo dell'orario di insegnamento o delle attività funzionali, senza incidere sui contingenti contrattualmente predeterminati), e senza oneri per il docente.

### **Risposta al Quesito 1 — Ci sono irregolarità nella parte personalizzabile?**

Sì. Dalla lettura del CCPL [CCPL TRETNO DOCENTI.docx] emergono quattro profili di irregolarità tipicamente ricorrenti quando si costruisce la parte personalizzabile del Piano Annuale delle Attività inserendovi corsi obbligatori per legge.

**Irregolarità 1 — Svuotamento del monte ore delle 40 ore di potenziamento formativo con corsi a obbligo di legge.** L'art. 26, comma 7, lett. b), del CCPL destina almeno 10 ore del potenziamento formativo alla formazione «su tematiche individuate dal Collegio dei docenti per supportare e qualificare il progetto d'istituto». Se in quella quota vengono inseriti i corsi obbligatori per legge (sicurezza, antincendio, primo soccorso, privacy), si produce un doppio effetto distorto: (a) si riduce lo spazio della formazione professionale realmente ascrivibile al progetto di istituto; (b) si trasferisce sul docente un obbligo che la legge pone sul datore di lavoro. Il CCPL non autorizza tale utilizzo del blocco formativo del potenziamento.

**Irregolarità 2 — Inclusione dei corsi obbligatori nella quota "residuale" personalizzabile.** La quota residua del potenziamento formativo (le ore che avanzano dopo le 15 unità per supplenze e le 10 per formazione professionale) è destinata dall'art. 26, comma 7, lett. c) a «attività con gli alunni volte ad assicurare il successo scolastico, prevenire l'abbandono, potenziare l'orientamento e l'integrazione». Inserirvi corsi obbligatori di sicurezza o privacy significa deviare ore destinate agli alunni verso un adempimento

datoriale, in violazione della ratio della disposizione contrattuale [CCPL TRETNO DOCENTI.docx].

**Irregolarità 3 — Imposizione senza consenso nell'orario extrascolastico.** L'art. 76, comma 2, del CCPL prevede che le iniziative formative si svolgano «di norma fuori dell'orario di insegnamento», ma il comma 3 precisa che il personale partecipante a corsi deliberati dall'Amministrazione «è considerato in servizio a tutti gli effetti». Imporre i corsi obbligatori per legge in orario extrascolastico, facendoli gravare sul potenziamento o sull'orario di disponibilità del docente, è incompatibile con il divieto posto dall'art. 37, comma 2, D.Lgs. 81/2008 [art. 37, comma 2 D.Lgs. 81/2008] di riversare oneri economici (incluso il costo opportunità del tempo) sul lavoratore.

**Irregolarità 4 — Mancata distinzione tra formazione professionale e formazione obbligatoria di sicurezza nel Piano formativo (art. 72).** L'art. 72 del CCPL [CCPL TRETNO DOCENTI.docx] prevede che il Piano annuale di formazione venga deliberato dal Collegio dei docenti «coerentemente con gli obiettivi e i tempi del Progetto d'Istituto». Mescolare, nella delibera del Collegio, la formazione obbligatoria ex D.Lgs. 81/2008 con quella professionale del progetto di istituto può far apparire adempiuta la quota di 10 ore ex art. 26, comma 7, lett. b) quando in realtà essa è stata utilizzata per assolvere un obbligo datoriale estraneo alla funzione docente. Ciò viola sia la finalità dell'art. 72 sia la lettera dell'art. 26, comma 7, del CCPL.

### Riepilogo operativo

| Corso                               | Base normativa                                                                                 | Collocazione corretta                            | Collocazione errata                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| Sicurezza generale (D.Lgs. 81/2008) | Art. 37 c. 1-2 D.Lgs. 81/2008 [art. 37, comma 2 D.Lgs. 81/2008]                                | Orario di lavoro organizzato dal datore          | Blocco C (potenziamento formativo) |
| Antincendio / gestione emergenze    | Art. 37 c. 9 [art. 37, comma 9 D.Lgs. 81/2008 (antincendio e primo soccorso)] + D.M. 10/3/1998 | Orario di lavoro, a carico del datore            | Parte personalizzabile del PAA     |
| Primo soccorso                      | Art. 45 D.Lgs. 81/2008 [art. 45 D.Lgs. 81/2008 (primo soccorso)]                               | Orario di lavoro, a carico del datore            | Parte personalizzabile del PAA     |
| Privacy / GDPR                      | Reg. UE 679/2016 + D.Lgs. 196/2003                                                             | Orario di lavoro, a carico del datore (titolare) | Parte personalizzabile del PAA     |
| Formazione professionale            | Art. 26, c. 7, lett. b) e art. 72 CCPL [CCPL TRETNO                                            | Blocco C — 10 ore minime, delibera               | —                                  |



## DELSA

Corso A. Bettini, 56 - Rovereto 38068  
Via Conca D'oro, 27 – sede di Corigliano-Rossano CS  
Tel. 0464 1871429 – Mob. 3888255730  
C.F. 96098150228

Sito internet: [www.delsa.org](http://www.delsa.org)

[segreteria@delsa.org](mailto:segreteria@delsa.org) ; [amministrazione@delsa.org](mailto:amministrazione@delsa.org) ; [delsa@mypec.eu](mailto:delsa@mypec.eu)

[https://www.facebook.com/DELSASindacatoautonomo/?view\\_public\\_for=811475742248877](https://www.facebook.com/DELSASindacatoautonomo/?view_public_for=811475742248877)

|                                             |       |               |          |  |
|---------------------------------------------|-------|---------------|----------|--|
| (aggiornamento<br>didattico,<br>inclusione) | CLIL, | DOCENTI.docx] | Collegio |  |
|---------------------------------------------|-------|---------------|----------|--|

**In sintesi:** la parte personalizzabile del Piano Annuale delle Attività riguarda esclusivamente la distribuzione interna delle 40 ore di potenziamento formativo tra le finalità del progetto di istituto e le attività con gli alunni, nonché le modalità organizzative dei 80 ore collegiali. Qualsiasi corso la cui frequenza è imposta per legge al datore di lavoro indipendentemente dalla volontà del docente è *estraneo* a quel perimetro e deve essere organizzato autonomamente dal dirigente come datore di lavoro, nell'orario di lavoro, senza computarlo né nel potenziamento formativo né nella parte personalizzabile del Piano. L'inserimento di tali corsi in quella sede integra una violazione sia del CCPL sia dell'art. 37, comma 2, D.Lgs. 81/2008 [art. 37, comma 2 D.Lgs. 81/2008] [art. 37, comma 9 D.Lgs. 81/2008 (antincendio e primo soccorso)] [art. 45 D.Lgs. 81/2008 (primo soccorso)]. Pertanto, una votazione favorevole in tal senso di un collegio docenti si tradurrebbe in una autorizzazione (da parte dei docenti) al dirigente a gestire la formazione obbligatoria sulla sicurezza in maniera irregolare e difforme rispetto al dettato normati e l'interpretazione che della stessa ha più volte fatto la Suprema corte.

***Presidente e consulente di***

**DELSA Sindacato Autonomo**

***dott. Mauro Pericolo***

**La tutela dei  
tuoi diritti**